

Roma, 13 novembre 2023

**Al Comitato di Presidenza
Al Consiglio Direttivo
Alla Commissione Legale
Alla Commissione Sindacale
Alle Associazioni Territoriali**

Circolare n. 58/2023

**Oggetto: Autotrasporto - Credito d'imposta per l'acquisto di GNL -
Istituzione codice tributo – Risoluzione Agenzia delle Entrate n.61/E
del 10.11.2023**

Con il provvedimento indicato in oggetto l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di GNL al netto dell'Iva nel periodo compreso tra l'1 febbraio e il 31 dicembre 2022 da parte delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all'Albo Autotrasportatori e al REN che esercitano l'attività con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.

Come è noto, tale misura era stata prevista dal cd *DL Energia* (art.6 c.5-6 del DL n.17/2022 convertito dalla L.n.34/2022) e successivamente resa operativa dal decreto interministeriale n.413 del 23.12.2022 e dal decreto direttoriale n.198 del 15.5.2023.

Pertanto, per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici, è stato istituito il seguente codice tributo:

- "7058" denominato "credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità – Articolo 6, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17".

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Alfredo D'Ascoli



00198 ROMA

Via Panama, 62

tel. 06.86399800

www.fedit.it

segreteria@fedit.it

Partita IVA 11626851007

Cod. Fisc. 80159670159

RISOLUZIONE N. 61/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 10 novembre 2023

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17

L'articolo 6, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, prevede il riconoscimento, alle condizioni ivi indicate, di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi.

Il medesimo comma 5 dispone, altresì, che il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con il decreto 23 dicembre 2022, n. 413, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del predetto credito d'imposta. In particolare, l'articolo 5, comma 1, del suddetto decreto prevede che, ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto del 23 dicembre 2022, trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle

imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.

Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Ciò premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

- **“7058” denominato “credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità - Articolo 6, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17”.**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”. Il campo “*anno di riferimento*” è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato “*AAAA*” indicato nel cassetto fiscale.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del richiamato decreto del 23 dicembre 2022, l'Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero e che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non ecceda l'importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente